



Skandia Vita S.p.A.

Impresa di assicurazione appartenente al Gruppo Skandia

Condizioni di contratto relative a io unit linked - *Serie III*,
prodotto finanziario-assicurativo di tipo unit linked

Art. 1 - Oggetto dell'Assicurazione

Il presente contratto è un contratto di assicurazione a vita intera e prevede la corresponsione di un capitale al verificarsi del decesso dell'Assicurato, in qualsiasi momento si verifichi. L'investitore-contraente ha tuttavia il diritto di esercitare il riscatto, secondo quanto previsto all'art. 14.

La prestazione assicurata in caso di decesso, delineata al successivo art. 2, e il valore di riscatto, disciplinato all'art. 14, sono integralmente correlati al valore delle quote dei fondi esterni in cui viene investito il premio.

Data la natura dell'investimento, il capitale liquidabile dall'Impresa in caso di riscatto o di decesso dell'Assicurato non è predefinito ma verrà definito in base all'andamento del valore delle quote.

Art. 2 - Capitale assicurato

Nel caso di decesso dell'Assicurato, l'Impresa corrisponderà ai Beneficiari designati, o in mancanza, agli eredi, un capitale che varierà in funzione dell'età dell'Assicurato al momento del decesso, tra il 105% ed il 100,01% del controvalore delle quote attribuite al contratto al momento della notifica del decesso.

Le percentuali sono riportate nella seguente tabella:

Età di riferimento dell'evento	Percentuale di riferimento
18 - 34	105%
35 - 44	103%
45 - 54	101%
55 - 64	100,50%
65 - 74	100,10%
75 e oltre	100,01%

Il controvalore delle quote attribuite al contratto, ai fini della definizione del capitale assicurato, si determina moltiplicando il numero delle quote detenute per il valore unitario di ciascuna quota. L'Impresa rileva il valore unitario delle quote dei fondi esterni, relativo al *giorno di riferimento*, settimanalmente.

Tale valore unitario viene determinato dalle singole Società di Gestione/Sicav secondo quanto previsto nella Parte I del Prospetto d'offerta.

Il giorno di riferimento per l'operazione di disinvestimento, derivante dalla richiesta di liquidazione delle prestazioni per il decesso dell'Assicurato, coincide con il primo venerdì lavorativo successivo alla data in cui sia stato ricevuto, da parte dell'Impresa, il certificato di decesso dell'Assicurato.

Il presente contratto non prevede alcuna garanzia di carattere finanziario sulla prestazione. Pertanto l'importo liquidabile in caso di decesso dell'Assicurato non è predeterminato e potrà essere superiore o inferiore ai premi versati.

Il capitale assicurato verrà poi corrisposto entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione prevista dall'art. 17.

Art. 3 - Fondi esterni a cui è collegata la prestazione

I premi - al netto di eventuali costi - verranno investiti, in base alla tipologia di attività di gestione ed al profilo di rischio scelti dall'investitore-contraente, in quote di fondi esterni (OICR) secondo:

- la percentuale da destinare ad ogni singolo fondo (fino al 100% in ogni singolo fondo) con un limite massimo di 40 fondi esterni per contratto (c.d. *combinazione libera*)

oppure

- la linea gestita scelta dall'investitore-contraente tra le cinque linee previste dal contratto (c.d. *combinazione predefinita*), ciascuna composta da un numero variabile di fondi esterni selezionati di volta in volta a discrezione del gestore tra i fondi esterni collegabili al contratto, in percentuale non predefinite e validate nel tempo.

In ogni caso l'investitore-contraente potrà investire con un limite minimo per fondo non inferiore a 500 Euro.

Nel corso della durata del rapporto contrattuale l'Impresa, ai fini dello svolgimento delle attività previste al successivo art. 5, potrà modificare la scelta dei fondi inizialmente effettuata dall'investitore-contraente oppure originariamente presenti nella *linea gestita*. Nella Scheda Sintetica del Prospetto d'offerta, i fondi esterni presenti sono suddivisi per *Gamma* di appartenenza a seconda della tipologia di attivi in cui il fondo investe prevalentemente.

Le informazioni sui fondi esterni sono contenute nella Parte I del Prospetto d'offerta, dove sono indicati inoltre la forma organizzativa, la sede legale, la nazionalità, la macro-categoria e l'eventuale gruppo di appartenenza delle singole Società di Gestione/Sicav a cui appartengono gli OICR proposti.

Art. 4 - Altri fondi esterni e altre linee gestite

L'Impresa ha la facoltà di proporre nuove linee gestite oppure altri OICR aventi le seguenti caratteristiche:

a) Fondi comuni di investimento aperti e Sicav c.d. armonizzati cioè che soddisfano le condizioni richieste dalla Direttiva 85/611/CEE modificata dalle Direttive 88/220/CE, 2001/107/CE e 2001/108/CE;

b) Fondi comuni di investimento aperti non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE, emessi nel rispetto del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo Unico dell'intermediazione finanziaria) e delle relative disposizioni di attuazione emanate dalle competenti autorità e commercializzati nel territorio nazionale;

c) Fondi comuni di investimento aperti e Sicav esteri, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE, che abbiano ottenuto l'autorizzazione ad essere commercializzati nel territorio nazionale secondo quanto previsto all'art. 42 del Testo Unico dell'intermediazione finanziaria.

Art. 5 - Attività di gestione da parte dell'Impresa

L'investitore-contraente, al momento della sottoscrizione del contratto, sceglie una delle due tipologie di attività di gestione, alternative tra loro, previste dal presente contratto:

- a) *Attività di gestione periodica* e *Attività di salvaguardia del contratto*, effettuate dall'Impresa sui fondi esterni scelti liberamente dall'investitore-contraente (c.d. *combinazione libera*), che possono modificare sia in fase di sottoscrizione sia nel corso della durata del contratto la composizione dell'investimento iniziale, all'interno di ciascuna *Gamma* di appartenenza;
- b) *Attività di gestione delle combinazioni predefinite (o linee gestite)*, prevista nel caso in cui l'investitore-contraente abbia scelto una linea gestita composta da fondi esterni, selezionati a discrezione dell'Impresa tra quelli collegabili al presente contratto.

Inoltre, il presente contratto offre all'investitore-contraente che abbia scelto di investire i premi nella *combinazione libera*, la possibilità di sottoscrivere i seguenti servizi aggiuntivi e opzionali, di seguito descritti: *Programma Stop Loss* e *Programma Periodico di Investimento*.

Sia il servizio *Programma Stop Loss* sia il servizio *Programma Periodico di Investimento* possono essere richiesti dall'investitore-contraente al momento della sottoscrizione del Modulo di proposta o in un qualsiasi momento successivo in corso di contratto. Né il *Programma Stop Loss* né il *Programma Periodico di Investimento* sono previsti nel caso in cui l'investitore-contraente abbia scelto di investire i premi in una linea gestita (c.d. *combinazione predefinita*).

Si pone l'attenzione dell'investitore-contraente sul fatto che i due servizi non possono essere attivi sul contratto contemporaneamente. In particolare:

- l'eventuale richiesta di adesione al *Programma Stop Loss* su un contratto su cui è già attivo il *Programma Periodico di Investimento* ricevuta dall'Impresa viene ritenuta non eseguibile;
- l'eventuale richiesta di adesione al *Programma Periodico di Investimento* su un contratto su cui è già attivo il *Programma Stop Loss* ricevuta dall'Impresa comporta automaticamente la revoca di quest'ultimo e la contestuale attivazione del *Programma Periodico di Investimento*.

Fermo restando quanto sopra definito, per l'investitore-contraente che richieda di aderire al *Programma Stop Loss* è disponibile anche la modalità "Stop Loss con successivo *Programma Periodico di Investimento*".

Questa modalità prevede l'adesione al *Programma Stop Loss* e, nel solo caso in cui si verifichino le condizioni per l'investimento nella Linea Liquidità previste dallo stesso, la successiva attivazione automatica da parte dell'Impresa del servizio *Programma Periodico di Investimento*.

In questo caso non sarà quindi necessario sottoscrivere un'ulteriore richiesta di adesione al *Programma Periodico di Investimento* nel momento in cui il contratto sarà investito interamente nei fondi componenti la Linea Liquidità.

In corso di contratto, l'investitore-contraente può altresì variare la tipologia di gestione inizialmente scelta attraverso operazioni di *switch* dai fondi esterni alla linea gestita e viceversa, inviandone specifica richiesta all'Impresa mediante l'apposito modulo disponibile presso la Società distributrice oppure con raccomandata A.R. dell'investitore-contraente relativa all'operazione.

Nel corso della durata del contratto, indipendentemente dai fondi esterni scelti dall'investitore-contraente attraverso la *combinazione libera*, l'Impresa prevede un'Attività di gestione periodica e un'Attività di salvaguardia del contratto che possono modificare la composizione dell'investimento iniziale, all'interno di ciascuna *Gamma* di fondi scelta.

Ai fini dello svolgimento di tali attività, l'Impresa ha predeterminato per ogni fondo esterno una *Gamma* di appartenenza, sulla base di criteri di selezione dell'Impresa stessa specificati all'interno della Scheda Sintetica del Prospetto d'offerta per ciascuna *Gamma* di fondi.

Di seguito si riportano le *Gamme* dei fondi esterni individuate dall'Impresa con la relativa macro-categoria di appartenenza in cui si distinguono le varie *Gamme*.

Per l'identificazione della macro-categoria di ciascun fondo esterno si rinvia alla Parte I del Prospetto d'offerta.

Gamme	Macro-categoria
Azionari Europa	Azionari
Azionari globale	Azionari
Azionari Italia	Azionari
Azionari Nord America	Azionari
Azionari Pacifico	Azionari
Azionari specializzati	Azionari
Bilanciati	Bilanciati
Bilanciati-azionari	Bilanciati
Bilanciati-obbligazionari	Bilanciati
Flessibili	Flessibili
Liquidità altre valute	Liquidità
Liquidità area euro	Liquidità
Obbligazionari misti area euro	Obbligazionari
Obbligazionari misti internazionali	Obbligazionari
Obbligazionari puri euro corporate	Obbligazionari
Obbligazionari puri euro governativi breve termine	Obbligazionari
Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Obbligazionari
Obbligazionari puri internazionali corporate	Obbligazionari
Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine	Obbligazionari
Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Obbligazionari

Attività di gestione periodica

In base ai risultati ottenuti da una costante analisi quantitativa e qualitativa dei fondi collegati al contratto e del mercato, l'Impresa può eseguire operazioni periodiche di *switch* tra fondi della medesima *Gamma* di appartenenza.

L'analisi quantitativa si basa sulle *performance* rapportate ai rischi della gestione, valutate su un orizzonte di lungo periodo suddiviso in finestre temporali. L'analisi qualitativa si propone una validazione dei risultati dell'analisi quantitativa relativamente ai fondi esterni potenzialmente coinvolti nello *switch* individuando una omogeneità, in termini di caratteristiche gestionali, dei fondi che effettivamente saranno oggetto di *switch*.

Le operazioni di *switch* verranno effettuate disinvestendo il controvalore delle quote attribuite al singolo fondo esterno che all'interno della *Gamma* viene valutato non più idoneo sulla base dell'analisi quantitativa e qualitativa effettuate, ed investendolo in un altro fondo esterno ritenuto migliore rispetto al fondo disinvestito con i seguenti limiti:

- il fondo di destinazione e il fondo in uscita devono appartenere alla medesima *Gamma*;
- il fondo di destinazione deve presentare lo stesso grado di rischio o un grado di rischio di classe adiacente rispetto al fondo in uscita;
- il fondo di destinazione deve presentare lo stesso grado di rischio o un grado di rischio di classe adiacente anche rispetto al fondo inizialmente scelto dall'investitore-contraente.

L'impresa esegue le operazioni di compravendita relative all'*Attività di gestione periodica* per conto dell'investitore-contraente, con discrezionalità ed autonomia operativa, con i seguenti criteri:

- almeno una volta all'anno o con una maggiore frequenza, nel caso in cui l'Impresa lo ritenesse opportuno;
- nel rispetto delle *Gamme* a cui appartengono i fondi esterni scelti dall'investitore-contraente e del criterio di adiacenza relativo alle classi di rischio sopra definito.

L'impresa potrebbe non effettuare *switch* sulla base di valutazioni discrezionali.

Le operazioni di compravendita derivanti dall'*Attività di gestione periodica* sono effettuate nel *giorno di riferimento*, che è il venerdì. Nel caso di venerdì non lavorativo per l'Impresa si assume quale *giorno di riferimento* il primo giorno lavorativo successivo. Ogni variazione del calendario delle operazioni di investimento e disinvestimento verrà comunicata tempestivamente all'investitore-contraente.

Ai fini della determinazione dell'importo trasferito da un fondo all'altro si assume il valore delle quote dei fondi esterni riferito al *giorno di riferimento*.

Attività di salvaguardia del contratto

L'*Attività di salvaguardia del contratto* è finalizzata a tutelare le scelte e l'interesse dell'investitore-contraente a fronte di eventi esogeni inerenti i fondi selezionati dallo stesso.

L'*Attività di salvaguardia del contratto* è effettuata dall'Impresa senza una temporalità predefinita, nei casi in cui l'investitore-contraente:

- richieda di effettuare operazioni di versamento di premio o operazioni di *switch* su un fondo esterno che sia momentaneamente sospeso alla vendita per motivi connessi a decisioni delle singole Società di Gestione/Sicav o per rating inferiore al minimo richiesto dalla circolare ISVAP n. 474/D;
- abbia investito o richieda di effettuare operazioni di versamento di premio o operazioni di *switch* in un fondo esterno che sia coinvolto in operazioni di fusione o di liquidazione decise dalle Società di Gestione/Sicav;
- abbia investito in un fondo esterno che ha variato la propria politica d'investimento o il proprio stile di gestione o il proprio livello di rischio dichiarato nonché abbia incrementato i costi gravanti su di esso o sia intervenuta qualsiasi altra variazione che alteri significativamente le caratteristiche del fondo.

In questi casi l'Impresa può decidere discrezionalmente di investire il premio versato o di effettuare l'operazione di *switch* automaticamente su un altro fondo esterno appartenente alla medesima *Gamma* - scelto dall'Impresa stessa in base alla specifica situazione dei mercati - ritenuto idoneo e coerente, per caratteristiche gestionali e profilo di rischio, con le scelte iniziali dell'investitore-contraente.

Le operazioni di investimento di premio relative all'*Attività di salvaguardia del contratto* sono effettuate nelle medesime modalità e tempistiche indicate al successivo art. 8 - Modalità di conversione del premio in quote.

Le operazioni di *switch* relative all'*Attività di salvaguardia del contratto* sono effettuate nelle modalità e tempistiche indicate al successivo art. 16 - Operazioni di passaggio tra fondi/linee (c.d. *switch*).

Tutte le operazioni derivanti dall'*Attività di gestione periodica* e dall'*Attività di salvaguardia del contratto* saranno successivamente comunicate all'investitore-contraente, tramite il Documento di Polizza o con una lettera di conferma dell'operazione di *switch* o dell'investimento del premio aggiuntivo con le indicazioni relative ai nuovi fondi, nonché le informazioni relative al numero ed al valore delle quote dei fondi stessi e nel caso dell'*Attività di salvaguardia del contratto* anche le motivazioni della propria decisione.

L'investitore-contraente ha comunque la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento e senza costi aggiuntivi, operazioni di *switch* su altri fondi esterni tra quelli collegabili al presente contratto ed elencati nella Scheda Sintetica del Prospetto d'offerta suddivisi per *Gamma* di appartenenza.

Inoltre, a seguito della continua attività di analisi, monitoraggio e di verifica delle *performance* dei fondi esterni previsti dal con-

tratto nonché di quelli offerti dal mercato su cui si basano le attività di cui sopra, l'Impresa allo scopo di mantenere un'offerta diversificata e qualitativamente elevata, provvede ad un costante adeguamento qualitativo dei fondi proposti con il presente contratto, nell'interesse dell'investitore-contraente. L'impresa ha quindi sia la facoltà di inserire che di eliminare uno o più fondi esterni nella scelta di investimento del presente contratto.

L'Impresa invierà su base semestrale all'investitore-contraente una comunicazione contenente gli aggiornamenti periodici dell'elenco dei fondi esterni collegabili al contratto unitamente ad un breve commento delle operazioni eseguite durante il periodo di riferimento.

In caso di eliminazione di uno o più fondi collegati al contratto, l'Impresa ne informerà l'investitore-contraente almeno un mese prima della data prevista per l'eliminazione. L'investitore-contraente potrà decidere, entro tale data, di effettuare un'operazione di *switch* verso altri fondi esterni a sua scelta tra quelli collegabili al presente contratto. In mancanza di risposta da parte dell'investitore-contraente, l'Impresa, procederà, alla data stabilita, a disinvestire tutte le quote del fondo in via di eliminazione e a reinvestirne il controvalore, senza alcun costo, in un altro fondo esterno della medesima *Gamma* di appartenenza, sottoscrivibile con il presente contratto.

Le quote del nuovo fondo resteranno attribuite al contratto fino a successiva richiesta di operazione di *switch* da parte dell'investitore-contraente.

Programma Stop Loss

L'investitore-contraente che abbia scelto di investire i premi nella *combinazione libera* può scegliere di richiedere, al momento della sottoscrizione del Modulo di proposta o in un qualsiasi momento successivo in corso di contratto, il servizio opzionale e aggiuntivo "Programma Stop Loss".

Il Programma Stop Loss non è previsto nel caso in cui l'investitore-contraente abbia scelto di investire i premi in una *linea gestita*.

Attraverso la sottoscrizione del "Programma Stop Loss" l'investitore-contraente dà l'incarico all'Impresa:

- di calcolare settimanalmente l'indice di rendimento di polizza Money Weighted Rate of Return (*MWRR*), come di seguito definito;
- di calcolare settimanalmente, in ogni *giorno di riferimento*, l'incremento o decremento percentuale dell'indice di rendimento di polizza *MWRR* di tale giorno rispetto al valore massimo dell'indice stesso, come di seguito definito;
- nel caso in cui tale calcolo registri un decremento pari o superiore al 5% o al 10% (in base alla percentuale scelta dall'investitore-contraente in sede di sottoscrizione del *Programma Stop Loss*), di disinvestire l'intero controvalore di tutte le quote attribuite al contratto;
- di investire tale controvalore nella linea gestita denominata "Linea Liquidità", di seguito descritta, composta esclusivamente da fondi esterni delle Gamme Liquidità area Euro e Liquidità altre valute, gestita dall'Impresa che ne determina, tempo per tempo, composizione e pesi.

Money Weighted Rate of Return (MWRR)

L'indice Money Weighted Rate of Return (*MWRR*) misura il rendimento del contratto calcolato rispetto al controvalore medio delle quote attribuite allo stesso in un determinato periodo di tempo definito *periodo di osservazione* ($t_0..t_n$).

L'indice *MWRR* è calcolato settimanalmente, nel *giorno di riferimento* (t_j), come segue:

$$MWRR_{t_j} = \frac{(V_{t_j} - V_{t_0}) - \sum_{t_0..t_j} P_t + \sum_{t_0..t_j} R_t}{\bar{V}_{t_0..t_j}}$$

t_j = *Giorno di rilevazione del Rendimento (giorno di riferimento)*
 t_0 = *Primo Giorno del periodo di osservazione*
 $t_0..t_j$ = *Periodo di osservazione*

$(V_{t_j} - V_{t_0})$ = *Variazione del valore di Polizza registrato nel periodo di osservazione*

$\sum_{t_0..t_j} P_t$ = *Totale dei Premi Netti investiti nel periodo di osservazione*

$\sum_{t_0..t_j} R_t$ = *Totale dei Riscatti Lordi disinvestiti*

$\bar{V}_{t_0..t_j}$ = *Valore Medio di Polizza rilevato durante il periodo di osservazione*

$MWRR_{t_j}$ = *Indice MWRR rilevato al giorno t_j*

Definizione di valore massimo e periodo di osservazione

Per valore massimo si intende il massimo valore dell'indice *MWRR* rilevato nell'arco temporale definito *periodo di osservazione*. Il periodo di osservazione corrisponde ad un arco temporale di sei mesi, che varierà settimanalmente.

Nello specifico, il periodo di osservazione corrisponde a 26 giorni di riferimento consecutivi e comprende, di settimana in settimana, il *giorno di riferimento* in cui viene effettuato il confronto settimanale ed i 25 giorni di riferimento precedenti.

Nel caso in cui il *Programma Stop Loss* sia stato attivato da meno di 26 giorni di riferimento, il periodo di osservazione si riferisce esclusivamente ai giorni di riferimento effettivamente decorsi dalla data di attivazione.

Il *Programma Stop Loss* comporta un costo, come previsto al successivo art. 12.

L'incarico all'Impresa decorre dal primo *giorno di riferimento* successivo alla data in cui l'Impresa riceve la richiesta di adesione al *Programma Stop Loss* sottoscritta dall'investitore-contraente.

Il *giorno di riferimento* è il venerdì. In caso di venerdì non lavorativo per l'Impresa il *giorno di riferimento* è posticipato al primo giorno lavorativo successivo. Ogni variazione del calendario delle operazioni sarà comunicata tempestivamente all'investitore-contraente.

Nel caso in cui si verifichino le condizioni per il disinvestimento previste dal *Programma Stop Loss*, l'operazione di disinvestimento delle quote attribuite al contratto e la contestuale operazione di investimento nelle quote dei fondi componenti la Linea Liquidità (*switch*) saranno effettuate nel primo *giorno di riferimento* successivo alla data in cui l'Impresa ha rilevato il verificarsi delle condizioni stesse.

Ai fini della determinazione dell'importo trasferito si assume il valore delle quote riferito al giorno dell'operazione.

Per maggiori dettagli relativi all'operazione di *switch* ed alle relative tempistiche, si rinvia al successivo art. 16.

Si specifica che eventuali premi aggiuntivi versati dall'investitore-contraente, mentre l'intero controvalore del contratto risulti investito nella Linea Liquidità, saranno automaticamente investiti dall'Impresa nei fondi esterni componenti la Linea Liquidità.

Durante tutto il periodo in cui il controvalore delle quote risulti investito nella Linea Liquidità, l'impresa interromperà il prelievo del costo di cui all'art. 12 fino ad un'eventuale richiesta di *switch* da parte dell'investitore-contraente.

L'investitore-contraente conserva la facoltà di richiedere, in qualsiasi momento e senza costi aggiuntivi, un'operazione di *switch* dai fondi componenti la Linea Liquidità verso uno o più fondi esterni tra quelli collegabili al presente contratto ed elencati nella Scheda Sintetica del Prospetto d'offerta. Tale richiesta comporta il trasferimento dell'intero controvalore delle quote attribuite alla Linea Liquidità nei nuovi fondi esterni scelti dall'investitore-contraente.

Tale richiesta non comporta la revoca del *Programma Stop Loss*; il nuovo periodo di osservazione decorrerà dalla data di effettuazione dell'operazione di *switch*.

Nel caso in cui l'investitore-contraente abbia scelto, al momento dell'adesione al *Programma Stop Loss*, la modalità "Stop Loss con successivo *Programma Periodico di Investimento*", la data da cui decorre l'incarico all'Impresa per il servizio *Programma Periodico di Investimento* coincide con lo stesso *giorno di riferimento* dell'operazione di investimento nella Linea Liquidità.

Da tale data il *Programma Stop Loss* si intenderà automaticamente revocato e conseguentemente non saranno più applicati i costi del servizio di cui al successivo art. 12.

Per le condizioni del servizio *Programma Periodico di Investimento* e la tempistica per le operazioni di *switch* periodiche, si rinvia al successivo paragrafo.

Tutte le operazioni effettuate dall'Impresa nell'ambito del *Programma Stop Loss* saranno successivamente comunicate all'investitore-contraente, tramite una lettera di conferma con le indicazioni relative ai nuovi fondi, nonché le informazioni relative al numero ed al valore delle quote dei fondi stessi.

Nel caso in cui l'investitore-contraente effettui un versamento di premio aggiuntivo o richieda un'operazione di *switch* od un'operazione di riscatto parziale, il periodo di osservazione continuerà a decorrere senza interruzioni.

L'eventuale richiesta da parte dell'investitore-contraente di effettuare un'operazione di passaggio dall'*Attività di gestione periodica* e dall'*Attività di salvaguardia del contratto* previste per la *combinazione libera* ad una *linea gestita* comporta automaticamente la sospensione del servizio *Programma Stop Loss*. La sospensione decorre dal *giorno di riferimento* in cui viene effettuato il passaggio, come determinato al successivo art. 16; il servizio verrà sospeso anche nel caso di una operazione di *switch* effettuata autonomamente dall'Impresa a seguito del versamento di un premio aggiuntivo su una linea "Standard" richiesto dall'investitore-contraente che comporta la modifica della tipologia di gestione in essere sul contratto.

In questo caso l'Impresa interromperà il prelievo del costo di cui all'art. 12 fino ad un'eventuale ulteriore richiesta di passaggio dalla *linea gestita* all'*Attività di gestione periodica* e all'*Attività di salvaguardia del contratto*, quando il *Programma Stop Loss* verrà riattivato automaticamente. Il nuovo periodo di osservazione decorrerà dalla data di effettuazione dell'operazione di passaggio.

L'investitore-contraente ha la facoltà di revocare in qualsiasi momento il *Programma Stop Loss* tramite comunicazione scritta, effettuata mediante l'apposito modulo disponibile presso la Società distributrice oppure con lettera raccomandata A.R.

La revoca decorre dal primo *giorno di riferimento* successivo alla data in cui l'Impresa riceve la richiesta di revoca sottoscritta dall'investitore-contraente. In caso di revoca non saranno più applicati i costi del servizio di cui all'art. 12.

Programma Periodico di Investimento

Attraverso la sottoscrizione del "*Programma Periodico di Investimento*" l'investitore-contraente dà l'incarico all'Impresa di trasferire, tramite operazioni di *switch periodiche*, l'intero controvalore delle quote dei fondi presenti in polizza verso una combinazione di fondi esterni prescelta dallo stesso investitore-contraente (c.d. *asset di destinazione*).

Al momento della sottoscrizione della richiesta di adesione, l'investitore-contraente sceglie:

- la durata del *Programma Periodico di Investimento* (1, 6, 12 o 24 mesi)
- la frequenza delle operazioni di *switch periodiche* (settimanale o mensile - si segnala che per durata 1 mese è prevista esclusivamente la frequenza settimanale, per durata 24 mesi è prevista esclusivamente la frequenza mensile)
- l'*asset di destinazione*, composto da un massimo di 40 fondi esterni selezionati dall'investitore-contraente, secondo percentuali

a sua scelta, tra i fondi sottoscrivibili elencati nella Scheda Sintetica del Prospetto d'offerta. L'*asset di destinazione* non potrà essere successivamente variato in corso di contratto. Si specifica che nel caso in cui il servizio sia attivato in seguito ad una precedente adesione al *Programma Stop Loss* con modalità "*Stop Loss* con successivo *Programma Periodico di Investimento*", l'*asset di destinazione* sarà uguale all'ultima scelta di investimento effettuata dall'investitore-contraente prima del trasferimento in Linea Liquidità, che coincide con le percentuali dei fondi esterni selezionati dallo stesso nell'ultima operazione di *switch* eseguita, o, in assenza di tale operazione, con la combinazione di fondi esterni prescelta dall'investitore-contraente al momento della sottoscrizione del Modulo di proposta.

L'incarico all'Impresa decorre dal primo *giorno di riferimento* successivo alla data in cui la stessa riceve la richiesta di adesione al *Programma Periodico di Investimento* sottoscritta dall'investitore-contraente.

Nel caso in cui l'investitore-contraente abbia scelto, al momento dell'adesione al *Programma Stop Loss*, la modalità "*Stop Loss* con successivo *Programma Periodico di Investimento*", la data da cui decorre l'incarico all'Impresa per il servizio *Programma Periodico di Investimento* coincide con lo stesso *giorno di riferimento* dell'operazione di investimento nella Linea Liquidità.

Il *giorno di riferimento* è il venerdì. In caso di venerdì non lavorativo per l'Impresa il *giorno di riferimento* è posticipato al primo giorno lavorativo successivo. Ogni variazione del calendario delle operazioni sarà comunicata tempestivamente all'investitore-contraente.

L'Impresa, assunto l'incarico:

- nel caso in cui l'investitore-contraente richieda di aderire al *Programma Periodico di Investimento* al momento della sottoscrizione del Modulo di proposta, investe alla data di decorrenza del contratto il premio unico iniziale, al netto dei costi previsti all'art. 12, nei fondi componenti la Linea Liquidità di seguito descritta;
oppure
- nel caso in cui la richiesta di adesione al *Programma Periodico di Investimento* avvenga in corso di contratto, trasferisce, nel giorno in cui ha assunto l'incarico, l'intero controvalore delle quote attribuite al contratto nelle quote dei fondi componenti la linea gestita denominata Linea Liquidità. Tale operazione di *switch* non è effettuata nel caso in cui il contratto risulti già investito nella Linea Liquidità in seguito ad un'eventuale precedente adesione al *Programma Stop Loss*;
- calcola, periodicamente e nelle modalità di seguito specificate, l'*importo dell'operazione di switch periodica* cioè il controvalore da trasferire settimanalmente o mensilmente, secondo la frequenza scelta dall'investitore-contraente, nei fondi componenti l'*asset di destinazione*;
- trasferisce periodicamente tale importo, disinvestendolo dai fondi componenti la Linea Liquidità e reinvestendolo nel medesimo giorno, al netto del costo del servizio, in quote di fondi componenti l'*asset di destinazione*. L'Impresa continuerà ad effettuare, secondo la frequenza stabilita, le operazioni di *switch periodiche* fino a quando il controvalore investito nella Linea Liquidità risulti pari a 0.
L'investimento nei fondi componenti l'*asset di destinazione* avviene proporzionalmente alle percentuali scelte dall'investitore-contraente al momento della richiesta di adesione al servizio.

Il *Programma Periodico di Investimento* comporta un costo, applicato in occasione di ogni operazione di *switch periodica*, come previsto al successivo art. 12.

Calcolo del numero delle operazioni di switch periodiche e del relativo importo

Il numero di operazioni di *switch periodiche* previste dal servizio varia in base alla frequenza ed alla durata scelte dall'investitore-contraente al momento della sottoscrizione della richiesta di adesione al *Programma Periodico di Investimento*:

frequenza	durata			
	1 mese	6 mesi	12 mesi	24 mesi
settimanale	4 operazioni	26 operazioni	52 operazioni	non prevista
mensile	non prevista	6 operazioni	12 operazioni	24 operazioni

L'importo della prima operazione di *switch periodica* varia in base alla frequenza e alla durata scelte dall'investitore-contraente:

- nel caso di frequenza settimanale, l'importo è calcolato dividendo l'intero controvalore del contratto, per 52 in caso di durata 12 mesi, per 26 in caso di durata 6 mesi, per 4 in caso di durata 1 mese;
- nel caso di frequenza mensile, l'importo è calcolato dividendo l'intero controvalore del contratto per 24 in caso di durata 24 mesi, per 12 in caso di durata 12 mesi o per 6 in caso di durata 6 mesi.

Per ogni operazione di *switch periodica* successiva alla prima, l'Impresa ricalcola periodicamente (mensilmente o settimanalmente, in base alla frequenza scelta) l'importo da trasferire, sulla base del controvalore residuo delle quote componenti la Linea Liquidità e del numero di *switch periodici* residui.

Più specificatamente l'importo di ogni *switch periodico* successivo al primo è calcolato dividendo l'intero controvalore delle quote di volta in volta presenti in Linea Liquidità per il numero delle operazioni di *switch periodiche* residue (numero *switch* previsti dal servizio in base alla durata ed alla frequenza scelta - numero *switch periodici* già effettuati).

In tutti i casi, ai fini della determinazione del controvalore delle quote componenti la Linea Liquidità, si assume il valore delle quote relativo al *giorno di riferimento* antecedente l'operazione.

Qualora il controvalore delle quote dei fondi componenti la Linea Liquidità sia inferiore a 1.000 Euro, l'intero importo verrà

trasferito nell'*asset di destinazione*. Conseguentemente il numero di operazioni di *switch periodiche* potrà essere inferiore al numero previsto.

Giorno di riferimento delle operazioni di switch periodiche

La prima operazione di *switch periodica*, che comporta il disinvestimento dalla Linea Liquidità e la contestuale operazione di investimento nelle quote dei fondi componenti l'*asset di destinazione*, sarà effettuata:

- nel caso in cui l'investitore-contraente abbia scelto la frequenza settimanale, nel primo giorno di riferimento successivo alla data in cui decorre l'incarico dell'Impresa;
- in caso di frequenza mensile, nel primo giorno di riferimento del mese successivo alla data in cui decorre l'incarico dell'Impresa.

Le operazioni di *switch periodiche* successive alla prima saranno effettuate:

- in caso di frequenza settimanale, nel giorno di riferimento di ogni settimana.
- In caso di frequenza mensile, nel primo giorno di riferimento di ogni mese.

Ai fini della determinazione del numero di quote disinvestite e reinvestite con ogni operazione di *switch periodica* si assume il valore delle quote riferito al giorno dell'operazione.

Per maggiori dettagli relativi all'operazione di *switch periodica* ed alle relative tempistiche, si rinvia al successivo art. 16.

Tutte le operazioni effettuate dall'Impresa nell'ambito del *Programma Periodico di Investimento* saranno periodicamente, con frequenza mensile, comunicate all'investitore-contraente, tramite una lettera di conferma con le indicazioni relative ai nuovi fondi, nonché le informazioni relative al numero ed al valore delle quote dei fondi stessi.

L'eventuale richiesta da parte dell'investitore-contraente di effettuare un'operazione di *switch* verso uno o più fondi esterni tra quelli collegabili al presente contratto ed elencati nella Scheda Sintetica del Prospetto d'offerta, comporta la revoca automatica del servizio *Programma Periodico di Investimento*.

Analogamente l'eventuale richiesta da parte dell'investitore-contraente di effettuare un'operazione di *switch* dai fondi esterni (c.d. *combinazione libera*) ad una linea gestita (c.d. *combinazione predefinita*) comporta automaticamente la revoca del servizio *Programma Periodico di Investimento*; il servizio verrà revocato anche nel caso di una operazione di *switch* effettuata autonomamente dall'Impresa a seguito del versamento di un premio aggiuntivo su una linea "Standard" richiesto dall'investitore-contraente che comporta la modifica della tipologia di gestione in essere sul contratto.

La revoca decorre dal *giorno di riferimento* in cui l'Impresa effettua l'operazione di *switch*. In caso di revoca non saranno più applicati i costi del servizio di cui al successivo art. 12.

Si specifica che l'investitore-contraente conserva la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, versamenti di premi aggiuntivi su uno o più fondi esterni tra quelli collegabili al presente contratto, nonché di richiedere operazioni di riscatto parziale.

L'eventuale versamento di premi aggiuntivi o l'eventuale richiesta di riscatti parziali non comporta quindi la revoca del *Programma Periodico di Investimento*.

Si segnala infine che l'impresa effettua l'*Attività di gestione periodica* e l'*Attività di salvaguardia del contratto*, sopra descritta, sui fondi componenti l'*asset di destinazione*.

Linea Liquidità

(linea collegata ai servizi opzionali e aggiuntivi *Programma Stop Loss* e *Programma Periodico di Investimento*)

La Linea Liquidità è una linea gestita dall'Impresa ed investe in quote di fondi esterni selezionati dalla stessa - sulla base di una costante analisi quantitativa e qualitativa degli stessi fondi e del mercato - tra quelli appartenenti alle *Gamme* "Liquidità area euro e Liquidità altre valute" e disponibili tra i fondi collegabili al presente contratto ed elencati alla Scheda Sintetica.

La Linea Liquidità è dettagliatamente descritta alla sezione B.1) della Parte I del Prospetto d'offerta.

L'Impresa, a seguito dell'analisi finanziaria di cui sopra, individua i fondi esterni che compongono la Linea Liquidità ed opera per conto dell'investitore-contraente con discrezionalità ed autonomia operativa, rivedendone la composizione in base all'analisi effettuata, attraverso operazioni di compravendita dei fondi esterni.

Le operazioni di compravendita derivanti dalla gestione sono effettuate nel *giorno di riferimento* ed ai fini della determinazione dell'importo trasferito da un fondo all'altro si assume il valore delle quote riferito al *giorno di riferimento*.

Tutte le operazioni derivanti dall'attività dell'Impresa sulla Linea Liquidità saranno successivamente comunicate all'investitore-contraente, tramite specifica lettera di conferma con le indicazioni relative ai nuovi fondi, comprese le informazioni relative al numero e valore unitario delle quote dei fondi esterni attribuite.

L'elenco dei fondi esterni selezionati dall'Impresa per la Linea Liquidità è disponibile presso la Società distributrice o presso l'Impresa stessa.

Attività di gestione delle combinazioni predefinite (o Linee gestite)

L'investitore-contraente, nell'ambito dell'attività di gestione di cui alla lettera b) dell'art. 5, sceglie una tra le cinque linee gestite disponibili in cui investire il premio, sulla base della propria propensione al rischio:

Linea Absolute Return

Linea Molto Aggressiva

Le linee gestite sono dettagliatamente descritte nella Scheda Sintetica del Prospetto d'offerta.

Ogni linea gestita prevede l'investimento in quote di fondi esterni selezionati dall'Impresa - sulla base di una costante analisi quantitativa e qualitativa degli stessi fondi e del mercato - tra quelli collegati al presente contratto ed elencati nella Scheda Sintetica del Prospetto d'offerta, suddivisi per *Gamma* di appartenenza.

L'Impresa, in particolare, seleziona i fondi esterni che compongono ogni linea gestita attraverso:

- analisi macroeconomiche per la definizione dell'asset allocation strategica;
- analisi economico-finanziarie per la scelta dei singoli fondi esterni e della relativa percentuale d'investimento all'interno della linea gestita, nel rispetto dell'obiettivo di un'adeguata efficacia gestionale e coerentemente con il profilo di rischio della linea gestita.

Per quanto concerne la scelta dei fondi esterni azionari che compongono la linea gestita, l'area geografica, la capitalizzazione, nonché lo stile gestionale e lo scostamento dal benchmark che si riferisce alla linea gestita costituiscono elementi di valutazione. Per quanto concerne la scelta dei fondi esterni obbligazionari che compongono la linea gestita, la sensibilità ai tassi di mercato, la qualità del credito e lo studio del track record costituiscono elementi di valutazione.

Il processo di selezione, inoltre, è basato non solo su valutazioni quantitative, ma anche qualitative, effettuate prevalentemente attraverso incontri periodici con le Società di Gestione/Sicav interessate.

L'Impresa, a seguito dell'analisi finanziaria di cui sopra, individua i fondi esterni componenti ciascuna linea gestita ed opera per conto dell'investitore-contraente, con discrezionalità ed autonomia operativa rivedendone la composizione in base all'analisi effettuata attraverso operazioni di compravendita dei fondi esterni.

Le operazioni di compravendita derivanti dalla gestione delle singole linee vengono effettuate nel *giorno di riferimento* e ai fini della determinazione dell'importo trasferito da un fondo all'altro si assume il valore delle quote dei fondi, riferito al *giorno di riferimento*.

L'elenco dei fondi esterni selezionati dall'Impresa per ogni linea gestita è disponibile presso la Società distributrice. L'investitore-contraente riceverà, nel Documento di Polizza, l'elenco dei fondi componenti la linea gestita selezionata, con il relativo numero e valore unitario delle quote di fondi esterni attribuite.

Tutte le operazioni derivanti dall'attività dell'Impresa sulle linee gestite in corso di contratto verranno successivamente comunicate all'investitore-contraente, tramite specifica lettera di conferma con le indicazioni relative ai nuovi fondi, comprese le informazioni relative al numero e al valore delle quote dei fondi attribuite.

Art. 6 - Modalità di perfezionamento del contratto e decorrenza degli effetti

Il contratto si considera concluso nel momento in cui l'investitore-contraente riceve comunicazione, per iscritto, dell'accettazione della proposta da parte dell'Impresa, mediante l'invio del Documento di Polizza.

In ogni caso il contratto decorre e produce gli effetti il venerdì lavorativo indicato nel Modulo di proposta alla voce "data di decorrenza", sempreché entro il suddetto termine, l'Impresa disponga del premio e non abbia comunicato per iscritto all'investitore-contraente, con lettera raccomandata A.R., la non accettazione della proposta.

Qualora l'Impresa non abbia la disponibilità del premio il giovedì che precede la suddetta data, il contratto decorrerà e produrrà gli effetti il venerdì lavorativo successivo al giorno di disponibilità del premio.

L'Impresa ha la disponibilità del premio nei tempi e nelle modalità previste al successivo art. 7.

Qualora il venerdì, agli effetti del presente articolo, sia un giorno non lavorativo per l'Impresa, il contratto decorrerà e produrrà gli effetti il primo giorno lavorativo successivo, sempreché l'Impresa disponga del premio.

Il pagamento del premio unico iniziale, così come sottoscritto dall'investitore-contraente nel Modulo di proposta, è condizione necessaria ai fini del perfezionamento del contratto e della decorrenza degli effetti dello stesso.

Art. 7 - Il premio e suo versamento

Il premio viene versato in un'unica soluzione. Tuttavia l'investitore-contraente ha la facoltà di versare premi aggiuntivi.

In particolare, il contratto prevede, al momento della sottoscrizione del Modulo di proposta, il pagamento di un premio unico iniziale di importo non inferiore a Euro 10.000.

Nel caso in cui l'Assicurato abbia 75 anni compiuti alla data di decorrenza del contratto, si rinvia all'art. 12 - Costi.

Oltre al pagamento del premio unico iniziale, l'investitore-contraente ha la facoltà di versare premi aggiuntivi di importo non inferiore a Euro 500 ciascuno, che l'Impresa investirà in base alla medesima tipologia di gestione precedentemente scelta dall'investitore-contraente, fermi restando i casi previsti all'Art. 5:

- in quote dei fondi esterni secondo la scelta dell'investitore-contraente (c.d. *combinazione libera*);

oppure

- proporzionalmente in quote dei fondi esterni presenti nella linea gestita scelta dall'investitore-contraente (c.d. *combinazione predefinita*).

Per i versamenti di premi aggiuntivo effettuati su contratto con Assicurato che abbia già compiuto 75 anni di età alla data di investimento del premio stesso (*giorno di riferimento*), si rinvia all'art. 12 - Costi.

I versamenti di premi aggiuntivi, tuttavia, possono essere effettuati fino ad un'età massima dell'Assicurato di 85 anni e non oltre alla data di investimento del premio stesso (*giorno di riferimento*).

I versamenti di premi aggiuntivi effettuati su contratti collegati ad una *combinazione libera* di fondi esterni dovranno essere

richiesti su una combinazione di fondi esterni da indicare al momento del versamento in base alla scelta dall'investitore-contraente. Nel caso in cui il premio sia stato precedentemente investito in una *linea gestita*, l'Impresa disinvestirà tutte le quote precedentemente sottoscritte e le reinvestirà nei nuovi fondi scelti dall'investitore-contraente. Detto *switch* sarà effettuato autonomamente dall'Impresa e comporta la modifica della tipologia di gestione in essere sul contratto.

I versamenti di premi aggiuntivi effettuati su contratti collegati ad una *linea gestita* dovranno essere richiesti sulla medesima *linea gestita*.

Nel caso in cui il premio sia stato precedentemente investito nei fondi scelti dall'investitore-contraente o in un'altra *linea gestita*, l'Impresa disinvestirà tutte le quote precedentemente sottoscritte e le reinvestirà nella nuova *linea gestita* scelta dall'investitore-contraente. Detto *switch* sarà effettuato autonomamente dall'Impresa e comporta la modifica della tipologia di gestione in essere sul contratto.

Il pagamento dei premi, può essere effettuato tramite le seguenti modalità.

Il premio unico iniziale e i premi aggiuntivi dovranno essere corrisposti tramite:

- bonifico bancario a favore di Skandia Vita S.p.A.;
- assegno bancario non trasferibile intestato a Skandia Vita S.p.A.;
- assegno circolare non trasferibile intestato a Skandia Vita S.p.A.

Altre eventuali forme di pagamento potranno essere comunicate dall'Impresa.

L'Impresa non si fa carico delle spese amministrative gravanti direttamente sull'investitore-contraente relative alle suddette forme di pagamento.

Il giorno di disponibilità del premio da parte dell'Impresa coincide - in caso di pagamento tramite bonifico - con il giorno in cui l'Impresa dispone del premio per valuta ed ha anche conoscenza della relativa causale e - in caso di pagamento tramite assegno - con la scadenza dei giorni di valuta (1 giorno di valuta per assegno bancario su piazza e per assegno circolare; 3 giorni per assegno bancario fuori piazza).

L'Impresa deve avere la disponibilità del premio unico iniziale e dei premi aggiuntivi il giovedì precedente il *giorno di riferimento* definito al successivo art. 8.

Al più tardi il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della conferma dell'esecuzione dell'ordine di investimento da parte delle Società di Gestione/Sicav dei singoli fondi esterni in cui è stato investito il premio, l'Impresa invierà all'investitore-contraente:

- il Documento di Polizza, successivamente alla decorrenza degli effetti del contratto;
- la lettera di conferma dell'investimento successivamente ad ogni eventuale versamento di premio aggiuntivo.

Art. 8 - Modalità di conversione del premio in quote

L'Impresa assume per le operazioni relative all'investimento del premio, il valore delle quote dei fondi esterni relativo al *giorno di riferimento* e determinato dalle Società di Gestione/Sicav. Il *giorno di riferimento* corrisponde al giorno di conversione del premio versato in quote di fondi esterni (OICR).

Nel caso in cui la valuta di denominazione dei singoli fondi esterni sia diversa dall'Euro l'Impresa, ai fini della determinazione del controvalore delle quote, converte la valuta di denominazione utilizzando i tassi di cambio rilevati da World Market Fix nel *giorno di riferimento*.

Il *giorno di riferimento* per le operazioni di investimento connesse al versamento del premio unico iniziale e dei premi aggiuntivi coincide con il venerdì lavorativo successivo al giorno in cui l'Impresa ha la disponibilità del premio nel rispetto dei giorni di valuta indicati all'art. 7.

In caso di venerdì non lavorativo per l'Impresa il *giorno di riferimento* viene posticipato al giorno lavorativo immediatamente successivo.

In caso di giorno non lavorativo per la Società di Gestione/Sicav o di non disponibilità del valore della quota per cause non imputabili all'Impresa, sarà assegnato all'operazione il primo valore unitario delle quote successivamente disponibile.

Ogni variazione del calendario delle operazioni di investimento verrà comunicata tempestivamente all'investitore-contraente tramite comunicazione sul sito www.skandia.it ed informando la Società distributrice.

Alla data di decorrenza del contratto, secondo quanto disciplinato all'art. 6, il premio viene investito - al netto della parte di premio prelevata per far fronte al rischio di mortalità ed al netto dell'eventuale caricamento aggiuntivo sul premio - in base alla tipologia di attività di gestione prescelta dall'investitore-contraente fermi restando i casi previsti all'art. 5:

- nelle quote di fondi esterni secondo le scelte effettuate dall'investitore-contraente (c.d. *combinazione libera*);
oppure
- nelle quote dei fondi esterni presenti nella linea gestita scelta dall'investitore-contraente (c.d. *combinazione predefinita*).

Il numero delle quote dei fondi esterni da attribuire all'investitore-contraente si determina dividendo il/i premio/i versato/i dall'investitore-contraente - al netto dell'eventuale caricamento aggiuntivo sul premio, nel caso del premio unico iniziale e della parte di premio prelevata per far fronte al rischio di mortalità - per il valore unitario delle quote, relativo al *giorno di riferimento* e determinato dalle Società di Gestione/Sicav, secondo le modalità previste nella Parte I del Prospetto d'offerta.

L'importo del premio che copre il rischio di mortalità previsto nel contratto viene calcolato in funzione del premio versato. Esso viene prelevato in parte dal premio stesso ed in parte nel corso del contratto dalle quote, secondo le seguenti modalità:

- al momento del versamento del premio unico iniziale viene prelevato un importo pari a Euro 1;
- mensilmente viene prelevato una percentuale pari allo 0,01% su base annua, del numero totale delle quote possedute dall'investitore-contraente. Essa è prelevata direttamente dal numero totale delle quote acquisite con conseguente riduzione del numero delle stesse;
- ad ogni ricorrenza annuale della data di decorrenza del contratto viene prelevato un importo pari a Euro 1; questo importo è

prelevato direttamente dal numero totale delle quote detenute dall'investitore-contraente. Essa è prelevata direttamente dal numero totale delle quote acquisite con conseguente riduzione del numero delle stesse.

L'Impresa fornisce annualmente all'investitore-contraente, nell'estratto conto, le informazioni relative al prelievo effettuato.

Art. 9 - Operazioni di disinvestimento derivanti da liquidazione della prestazione assicurata, per riscatto e per recesso

L'Impresa assume, per qualsiasi operazione di disinvestimento, il valore unitario delle quote dei fondi esterni, relativo al *giorno di riferimento*.

Il *giorno di riferimento* per l'operazione di disinvestimento conseguente alla richiesta di liquidazione delle prestazioni per il decesso dell'Assicurato, ai sensi dell'art. 2, coincide con il venerdì lavorativo successivo alla ricezione da parte dell'Impresa del certificato di decesso dell'Assicurato.

Il *giorno di riferimento* per l'operazione di disinvestimento coincide con il venerdì lavorativo successivo alla ricezione da parte dell'Impresa del certificato di decesso dell'Assicurato.

Il *giorno di riferimento* per l'operazione di disinvestimento per recesso ai sensi dell'art. 15 o per riscatto del contratto, ai sensi dell'art. 14, coincide con il venerdì lavorativo successivo alla ricezione da parte dell'Impresa, della richiesta relativa all'operazione in oggetto.

In caso di venerdì non lavorativo per l'Impresa si assume quale *giorno di riferimento*, il giorno lavorativo immediatamente successivo.

In caso di giorno non lavorativo per la Società di Gestione/Sicav o di non disponibilità del valore della quota per cause non imputabili all'Impresa, sarà assegnato all'operazione il primo valore unitario delle quote successivamente disponibile.

Ogni variazione del calendario delle operazioni di disinvestimento verrà comunicata tempestivamente all'investitore-contraente tramite comunicazione sul sito www.skandia.it ed informando la Società distributrice.

Ai fini della determinazione dell'importo del capitale assicurato, del valore di riscatto o dell'importo da restituire all'investitore-contraente in caso di recesso, la conversione delle quote viene eseguita in base al valore delle stesse relativo al *giorno di riferimento* e determinato dalle Società di Gestione/Sicav, secondo le modalità previste nella Parte I del Prospetto d'offerta.

Art. 10 - Requisiti soggettivi

L'età dell'Assicurato, nel momento in cui decorre e produce gli effetti il contratto di assicurazione, non potrà essere inferiore ai 18 anni e superiore agli 85.

Qualora il soggetto Assicurato abbia compiuto i 75 anni di età alla data di decorrenza del contratto, è previsto un caricamento aggiuntivo sul premio, come indicato all'art. 12 - Costi.

Il presente contratto può essere sottoscritto esclusivamente dall'investitore-contraente che abbia stabilito almeno la propria residenza o il proprio domicilio nel territorio italiano e che non sia in ogni caso domiciliato o residente in Stati Uniti, Canada, Giappone o Australia.

Nel caso in cui l'investitore-contraente perda i suddetti requisiti in corso di contratto, eventuali richieste di operazioni di versamento di premi aggiuntivi e di *switch* saranno respinte dall'Impresa, che consentirà esclusivamente operazioni di riscatto parziale o totale.

Art. 11 - Opzione in rendita avente le caratteristiche di rendita con funzione previdenziale in caso di riscatto

L'investitore-contraente può scegliere, a condizione che l'Assicurato abbia compiuto 50 anni di età e che siano trascorsi cinque anni dalla data di decorrenza del contratto, di convertire il valore di riscatto o una parte di esso in rendita per soddisfare un'esigenza previdenziale, che si rivaluta annualmente, pagabile in rate trimestrali posticipate.

L'investitore-contraente potrà richiedere una delle seguenti opzioni di rendita:

- *rendita vitalizia*: la rendita verrà corrisposta all'Assicurato finché è in vita;
- *rendita reversibile*: la rendita verrà corrisposta all'Assicurato finché è in vita e successivamente alle persone designate dall'investitore-contraente;
- *rendita certa e poi vitalizia*: verrà corrisposta all'Assicurato una rendita certa per un periodo di 5 o 10 anni e successivamente verrà corrisposta una rendita vitalizia non reversibile finché l'Assicurato è in vita; nel caso in cui si verificasse il decesso dell'Assicurato nel periodo di corresponsione della rendita certa, la rendita verrà corrisposta alle persone designate dall'investitore-contraente per il periodo rimanente.

La suddetta scelta di conversione è esercitabile a condizione che l'importo minimo della rata calcolata su base annua sia almeno uguale a Euro 500. Il tasso di conversione della rendita sarà quello determinato alla data in cui l'Impresa riceve la richiesta di conversione sottoscritta dall'investitore-contraente. Il suddetto tasso è calcolato in funzione dell'età e del sesso dell'Assicurato. Tale rivalutazione in nessun caso potrà implicare la riduzione dell'importo di rata raggiunto. Nella fase di erogazione la rendita, in tutte le modalità di corresponsione sopra elencate, non potrà essere riscattata ed il contratto, in caso di rendita non reversibile, si riterà estinto con il decesso dell'Assicurato.

L'Impresa si impegna ad inviare una comunicazione scritta - almeno sessanta giorni prima del verificarsi delle condizioni che rendono possibile la richiesta dell'opzione in rendita da parte dell'investitore-contraente - contenente la descrizione sintetica dell'opzione di conversione del capitale in rendita avente le caratteristiche sopra descritte, i relativi costi e condizioni economiche e l'impegno dell'Impresa ad inviare all'investitore-contraente, prima dell'esercizio dell'opzione, il relativo Fascicolo Informativo.

Art. 12 - Costi

Il presente contratto prevede dei costi che gravano sul premio quali:

- *un caricamento aggiuntivo* pari all'1% del/i premio/i versato/i per gli Assicurati che hanno 75 anni compiuti alla data di investimento (*giorno di riferimento*) del/i premio/i aggiuntivo/i. Questo caricamento verrà applicato inoltre sul premio unico iniziale versato per gli Assicurati che hanno 75 anni compiuti al momento della data di decorrenza del contratto.

Con riferimento alla parte di premio che copre il rischio di mortalità previsto dal contratto (Art.2 - Capitale assicurato),

calcolato sul premio e prelevato in parte dal premio e in parte dalle quote attribuite al contratto, si rinvia al precedente art. 8 per il dettaglio del prelievo effettuato.

Il contratto prevede inoltre dei costi relativi al riscatto. In caso di riscatto totale il presente contratto prevede un costo di riscatto, pari ad una percentuale del controvalore delle quote dei fondi esterni possedute al momento del riscatto, in funzione degli anni trascorsi dalla data di decorrenza del contratto e, per le quote acquisite con i versamenti di premi aggiuntivi, dalla data di investimento degli stessi, come di seguito descritto:

Anno	Costi di riscatto (% del controvalore delle quote dei fondi esterni possedute al momento del riscatto)
0	4%
1	2%
2	1%
3 e oltre	0%

In caso di riscatto parziale, l'Impresa applicherà un costo di riscatto, pari ad una percentuale dell'importo richiesto dall'investitore-contraente, secondo le medesime modalità descritte per il riscatto totale.

Oltre ai suddetti costi, vi sono costi che gravano sui fondi esterni (OICR):

a) Remunerazione dell'Impresa

Il presente contratto prevede l'applicazione di una commissione per le attività descritte al precedente art. 5, differenziata in base alla tipologia di gestione scelta dall'investitore-contraente, come di seguito specificato.

Attività di gestione periodica e Attività di salvaguardia del contratto

La commissione di gestione è pari ad una percentuale calcolata su base annua - variabile in base alle macro-categorie di appartenenza dei fondi - del numero totale delle quote possedute dall'investitore-contraente.

Macro-categorie	Commissione per l'attività di gestione % su base annua
Fondi Flessibili	2,39%
Fondi Azionari	2,29%
Fondi Bilanciati	2,19%
Fondi Obbligazionari	1,99%
Fondi Liquidità	1,59%

Tale commissione è calcolata su base annua ed è prelevata mensilmente mediante riduzione del numero delle quote attribuite al contratto.

Programma Stop Loss

In caso di sottoscrizione del servizio opzionale *Programma Stop Loss*, il costo del predetto servizio è pari allo 0,01% su base annua (con il limite massimo di Euro 2 mensili) del controvalore del contratto, applicato e prelevato mensilmente dal numero delle quote possedute. Il prelievo avviene quindi mediante riduzione del numero di quote attribuite al contratto che, per effetto del prelievo, diminuiscono.

Tale costo sarà applicato e prelevato fino a richiesta di revoca del servizio da parte dell'investitore-contraente.

Si specifica che tale costo non sarà applicato né prelevato per tutto il periodo in cui l'intero controvalore del contratto risulti investito nella Linea Liquidità, fino ad un'eventuale successiva richiesta di *switch* da parte dell'investitore-contraente. In tale periodo saranno invece applicati soltanto i costi per l'attività di gestione di cui sopra. Poiché la Linea Liquidità investe esclusivamente in fondi esterni appartenenti alla macro-categoria fondi Liquidità, il costo per l'attività di gestione sarà pari all'1,59% su base annua.

Programma Periodico di Investimento

In caso di sottoscrizione del servizio opzionale *Programma Periodico di Investimento*, il costo del predetto servizio è prelevato in occasione di ogni operazione di *switch periodica* effettuata dall'Impresa nell'ambito del servizio. Il costo è pari a Euro 2 per operazione, come dettagliato nella tabella seguente:

frequenza	Costo totale (max)			
	Durata 1 mese	Durata 6 mesi	Durata 12 mesi	Durata 24 mesi
settimanale	Euro 8	Euro 52	Euro 104	-
mensile	-	Euro 12	Euro 24	Euro 48

Con riferimento ai singoli i fondi componenti l'*asset di destinazione* o presenti in polizza a seguito di eventuali operazioni di versamento di premi aggiuntivi, si specifica che sono inoltre applicati i costi per l'attività di gestione di cui sopra.

Con riferimento ai fondi componenti la Linea Liquidità, il costo per l'attività di gestione sarà pari all'1,59% su base annua, in quanto la linea investe esclusivamente in fondi esterni appartenenti alla macro-categoria fondi Liquidità.

Attività di gestione delle combinazioni predefinite (o Linee gestite)

La commissione di gestione è pari ad una percentuale del numero totale delle quote possedute dall'investitore-contraente, calcolata su base annua, variabile in base alla linea gestita scelta dall'investitore-contraente.

Linee gestite	Commissione per l'attività di gestione % su base annua
Linea Absolute Return	1,99%
Linea Molto Aggressiva	2,29%
Linea Aggressiva	2,24%
Linea Moderata	2,19%
Linea Prudente	2,09%

Tale commissione è calcolata su base annua ed è prelevata mensilmente mediante riduzione del numero delle quote attribuite al contratto.

b) Remunerazione della Società di Gestione/della Sicav

I costi gravanti sui fondi esterni sono contenuti e dettagliatamente descritti nella Parte I del Prospetto d'offerta.

Agevolazioni finanziarie

Nel caso in cui l'investitore-contraente abbia aderito al servizio web "my skandia", è previsto uno sconto del 100% del costo del servizio relativo al *Programma Periodico di Investimento*, nonché del costo del *Programma Stop Loss*.

Nel caso in cui l'investitore-contraente versi un premio unico iniziale pari o superiore a Euro 200.000, sono previste delle agevolazioni finanziarie che consistono in uno sconto sui costi di riscatto sopra definiti; conseguentemente i costi applicati con i precedenti requisiti sono i seguenti:

Anno	Costi di riscatto (% del controvalore delle quote dei fondi esterni possedute al momento del riscatto)
0	2,00%
1	1,00%
2 e oltre	0,00%

Le modalità di calcolo e di prelievo dei costi di rimborso del capitale (riscatto) restano le medesime.

Il soggetto distributore può inoltre concedere in fase di collocamento agevolazioni in forma di riduzione fino al 100% dei costi di rimborso del capitale, secondo le modalità concordate tra il soggetto distributore e l'Impresa.

Art. 13 - Durata del contratto

Il presente contratto non ha né una durata minima né una durata prefissata. Il contratto si estingue al momento del suo riscatto o con il decesso dell'Assicurato.

Art. 14 - Diritto di riscatto

In conformità con quanto previsto dall'art. 1925 c.c. l'investitore-contraente può riscattare il contratto riscuotendo un capitale pari al valore di riscatto. Il riscatto totale o parziale, non essendo soggetto a vincoli temporali, può essere richiesto dall'investitore-contraente in qualsiasi momento, durante la vita del contratto, fatto salvo il termine di trenta giorni dalla data di conclusione del contratto per l'esercizio del diritto di recesso. A tal fine l'investitore-contraente dovrà inviare comunicazione scritta all'Impresa, mediante l'apposito modulo disponibile presso la Società distributrice, e comunque incluso nella documentazione pre-contrattuale consegnata al momento della sottoscrizione, oppure mediante lettera raccomandata A.R..

Il valore di riscatto totale, al lordo delle imposte di legge, verrà determinato moltiplicando il numero delle quote dei fondi esterni possedute al momento del riscatto per il valore unitario di ciascuna quota relativo al *giorno di riferimento*, determinato secondo quanto previsto al precedente art. 9, diminuito dei costi per il riscatto e dei costi periodici specificati al precedente art. 12. L'investitore-contraente ha anche la facoltà di esercitare un riscatto parziale sempreché il capitale maturato residuale non sia inferiore a Euro 1.500 e per un importo minimo non inferiore a Euro 500.

In caso di riscatto parziale, l'Impresa rimborserà all'investitore-contraente l'importo richiesto ed il contratto rimarrà in vigore per la quota non riscattata, ridotta dei costi per il riscatto e di eventuali imposte di legge.

Nel caso in cui, nel *giorno di riferimento* dell'operazione, la Società di Gestione/Sicav di uno o più fondi esterni collegati al contratto abbia autonomamente sospeso il calcolo del valore della quota, l'Impresa non procederà al disinvestimento delle quote di tale/i fondo/i esterno/i.

Conseguentemente l'Impresa:

- in caso di richiesta di riscatto totale, liquiderà all'investitore-contraente esclusivamente il controvalore delle quote dei fondi esterni, diminuito dei costi di riscatto e delle eventuali imposte di legge, a cui è possibile assegnare un valore delle quote relativo all'operazione;
- in caso di richiesta di riscatto parziale, liquiderà all'investitore-contraente l'importo richiesto, disinvestendo esclusivamente le quote dei fondi esterni a cui è possibile assegnare un valore della quota relativo all'operazione. Eventuali imposte di legge nonché i costi di riscatto saranno applicati sull'importo residuo in polizza e/o sull'importo liquidato, in base alla possibilità di disinvestimento delle quote non riscattate.

Nel caso in cui il controvalore delle quote dei fondi disinvestiti sia inferiore all'importo richiesto, l'Impresa liquiderà esclusivamente tale controvalore, diminuito di eventuali imposte di legge nonché i costi di riscatto.

L'Impresa ne fornirà all'investitore-contraente apposita comunicazione, unitamente alla lettera di conferma dell'operazione.

Successivamente, l'Impresa procederà tempestivamente al disinvestimento delle quote del/i fondo/i esterno/i non liquidate non appena avrà comunicazione da parte della Società di Gestione/Sicav della ripresa del calcolo del valore della quota, salvo

diversa precedente comunicazione contraria da parte dell'investitore-contraente.

Eventuali imposte di legge nonché i costi di riscatto, saranno applicati conformemente a quanto già previsto per l'operazione di riscatto inizialmente richiesta (totale o parziale).

Il valore di riscatto verrà corrisposto entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione di cui all'art. 17.

Nel rispetto dell'ordine cronologico con cui sono effettuate le operazioni, l'Impresa si riserva la facoltà di ritardare l'esecuzione di operazioni di disinvestimento derivanti da una richiesta di riscatto ricevuta dall'investitore-contraente in caso di presenza di precedenti operazioni effettuate sul contratto ma non ancora regolate.

Art. 15 - Diritto di revoca della proposta e di recesso dal contratto

L'investitore-contraente può revocare la proposta fino a quando il contratto non è concluso.

Ai sensi dell'art. 177 del D. Lgs 209/2005, l'investitore-contraente può recedere dal contratto mediante comunicazione scritta effettuata con raccomandata A.R. all'Impresa entro trenta giorni dal momento in cui è informato che il contratto è concluso. Il recesso libera entrambe le parti da qualsiasi obbligo derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24:00 del giorno di ricezione della comunicazione.

L'Impresa, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso, previa consegna del Documento di Polizza ed eventuali appendici in originale da parte dell'investitore-contraente, rimborserà allo stesso il controvalore delle quote dei fondi esterni al netto dell'eventuale pro-quota della commissione di gestione non ancora prelevato sul contratto e maggiorato degli eventuali caricamenti aggiuntivi applicati sul premio di cui all'art.12; si precisa che su tale controvalore l'Impresa ha già trattenuto la parte di premio a copertura del rischio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto.

L'Impresa determina il controvalore delle quote da restituire all'investitore-contraente disinvestendo le quote detenute nei fondi esterni, secondo quanto previsto al precedente art. 9.

Art. 16 - Operazioni di passaggio tra fondi/linee (c.d. *switch*)

L'investitore-contraente ha la facoltà di effettuare in qualsiasi momento in corso di contratto operazioni di *switch* delle quote da:

- fondi esterni ad altri fondi esterni rimanendo sempre all'interno dell'*Attività di gestione periodica* e dell'*Attività di salvaguardia del contratto*;
- fondi esterni ad una linea gestita (e viceversa), purchè si investa in una singola linea gestita il 100% del controvalore delle sue quote, passando quindi dall'*Attività di gestione periodica* e *Attività di salvaguardia del contratto* all'*Attività di gestione delle combinazioni predefinite* (e viceversa);
- una linea gestita verso un'altra linea rimanendo sempre all'interno dell'*Attività di gestione delle combinazioni predefinite*, purchè si investa in una singola linea gestita il 100% del controvalore delle sue quote. L'operazione di *switch* viene effettuata disinvestendo tutte le quote attribuite al contratto nel *giorno di riferimento* e reinvestendole, il medesimo giorno, nei nuovi fondi secondo la nuova scelta dall'investitore-contraente.

L'operazione di *switch* da uno o più fondi o linea verso uno o più fondi o linea può essere richiesta per iscritto in qualsiasi momento del rapporto contrattuale, mediante l'apposito modulo disponibile presso la Società distributrice oppure mediante lettera raccomandata A.R., dell'investitore-contraente relativa all'operazione in oggetto.

Il *giorno di riferimento* per l'operazione di *switch*, che presuppone un disinvestimento e un contestuale investimento in quote di fondi esterni, coincide con il venerdì lavorativo successivo alla data di ricezione, da parte dell'Impresa, della richiesta scritta.

Nel caso in cui la valuta di denominazione dei singoli fondi esterni sia diversa dall'Euro, l'Impresa, ai fini della determinazione del controvalore delle quote, converte la valuta di denominazione utilizzando i tassi di cambio rilevati da World Market Fix nel *giorno di riferimento*.

Al più tardi il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della conferma dell'esecuzione degli ordini di disinvestimento e reinvestimento da parte delle Società di Gestione/Sicav dei singoli fondi esterni relativi all'operazione, l'Impresa invierà all'investitore- contraente una lettera di conferma dell'operazione di *switch* contenente le indicazioni relative ai nuovi fondi, nonché le informazioni relative al numero ed al valore delle quote dei fondi rimborsate ed attribuite.

In caso di venerdì non lavorativo per l'Impresa il *giorno di riferimento* viene posticipato al giorno lavorativo immediatamente successivo.

Ogni variazione del calendario delle operazioni di investimento e disinvestimento verrà comunicata tempestivamente all'investitore-contraente.

In caso di giorno non lavorativo per la Società di Gestione/Sicav o di non disponibilità del valore della quota per cause non imputabili all'Impresa, sarà assegnato all'operazione il primo valore unitario delle quote successivamente disponibile.

Nel caso in cui, nel *giorno di riferimento* dell'operazione di *switch*, la Società di Gestione/Sicav di uno o più fondi esterni collegati al contratto o alla linea gestita abbia autonomamente sospeso il calcolo del valore della quota, l'Impresa non procederà al disinvestimento delle quote di tale/i fondo/i esterno/i o dell'intera linea.

L'Impresa ne fornirà all'investitore-contraente tempestiva comunicazione, unitamente alle relative motivazioni.

Conseguentemente l'Impresa, nel solo caso di richiesta *switch* da un fondo ad un altro (c.d. *combinazione libera*):

- disinvestirà esclusivamente le quote dei fondi esterni a cui è possibile assegnare un valore della quota relativo all'operazione;
- reinvestirà il controvalore derivante dall'operazione di disinvestimento, proporzionalmente esclusivamente nei nuovi fondi scelti dall'investitore-contraente.

L'Impresa ne fornirà all'investitore-contraente apposita comunicazione, unitamente alla lettera di conferma dell'operazione.

Nel rispetto dell'ordine cronologico con cui sono effettuate le operazioni, l'Impresa si riserva inoltre la facoltà di ritardare l'esecuzione di operazioni derivanti da una richiesta di *switch* ricevuta dall'investitore-contraente in caso di presenza di precedenti operazioni effettuate sul contratto ma non ancora regolate.

Nel caso in cui l'investitore-contraente abbia aderito al servizio *Programma Periodico di Investimento*, l'Impresa effettua autonomamente, le operazioni di *switch periodiche* previste dal servizio stesso.

Ciascuna operazione di *switch periodica* consiste:

- nel disinvestimento di un controvalore pari all'importo dello *switch periodico* di quote dei fondi esterni componenti la Linea Liquidità, sulla base del peso percentuale di ciascun fondo all'interno della linea stessa; il numero di quote disinvestito da ciascun fondo è determinato sulla base del valore della quota dello stesso, rilevato nel giorno di riferimento dell'operazione;
- nell'investimento, nello stesso *giorno di riferimento*, dell'importo di cui sopra, diminuito dei costi del servizio, in quote dei fondi esterni componenti l'*asset di destinazione*, sulla base del valore della quota degli stessi.

Qualora il fondo o i fondi scelti, sia in caso di *switch* sia in caso di operazione di *switch periodica*, rientrino nella casistica indicata dal precedente "Art. 5 - Attività di gestione da parte dell'Impresa" nell'ambito dell'*Attività di salvaguardia del contratto*, al fine di tutelare l'interesse dell'investitore-contraente l'Impresa può decidere in via autonoma - a propria discrezione e a seconda della specifica situazione dei mercati - di effettuare l'operazione di *switch* verso un altro fondo esterno (o più fondi esterni) diverso da quello scelto dall'investitore-contraente ritenuto idoneo e coerente, per caratteristiche gestionali e profilo di rischio, con le scelte iniziali dell'investitore-contraente stesso.

L'Impresa effettua inoltre autonomamente le operazioni di *switch* verso i fondi esterni componenti la Linea Liquidità, nell'ambito del *Programma Stop Loss* eventualmente sottoscritto dall'investitore-contraente.

In tutti i casi previsti nell'ambito dell'*Attività di salvaguardia del contratto*, l'Impresa si impegna a comunicare, con lettera di conferma di *switch*, le motivazioni della propria decisione.

Successivamente alle operazioni di *switch* effettuate dall'Impresa sia nell'ambito dell'*Attività di gestione periodica* e dell'*Attività salvaguardia del contratto* che nell'ambito del *Programma Stop Loss* o del *Programma Periodico di Investimento*, l'investitore-contraente ha comunque la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento successivo e senza costi aggiuntivi, operazioni di *switch* verso uno o più fondi esterni tra quelli collegabili al presente contratto ed elencati nella Scheda Sintetica del Prospetto d'offerta. Tale richiesta non determina la revoca del *Programma Stop Loss* mentre comporta invece la revoca del *Programma Periodico di Investimento*.

Si avverte che nel caso in cui l'operazione di *switch*, richiesta dall'investitore-contraente o effettuata dall'Impresa autonomamente nell'ambito dei servizi opzionali, coinvolga fondi esterni con gestione "a obiettivo di rendimento/protezione", l'esecuzione di tali operazioni potrebbero determinare una rilevante variazione dei livelli di rendimento/protezione attesi e previsti all'interno degli obiettivi di gestione di detti fondi.

Art. 17 - Documentazione da consegnare all'impresa per la liquidazione delle prestazioni

L'Impresa esegue tutti i pagamenti entro trenta giorni dal ricevimento della seguente documentazione:

• *in caso di riscatto totale*

- fotocopia del documento di identità in corso di validità dell'investitore-contraente;
- fotocopia del codice fiscale dell'investitore-contraente;
- Documento di Polizza in originale ed eventuali appendici in originale oppure originale della dichiarazione di smarrimento sottoscritto dall'investitore-contraente;
- certificato di esistenza in vita o autocertificazione in originale dell'Assicurato nel caso in cui l'Assicurato non coincida con l'investitore-contraente;
- se persona giuridica copia dello Statuto Sociale;
- se persona giuridica, visura camerale valida entro i sei mesi;
- se persona giuridica, carta d'identità e codice fiscale del legale rappresentante;
- se persona giuridica, dichiarazione indicante l'effettivo titolare, da inviare in busta chiusa all'attenzione del Responsabile Antiriciclaggio dell'Impresa (come da Decreto Legislativo n. 231 del 21 Novembre 2007 III direttiva UE).

• *in caso di riscatto parziale*

- fotocopia del documento di identità in corso di validità dell'investitore-contraente;
- fotocopia del codice fiscale dell'investitore-contraente;
- se persona giuridica copia dello Statuto Sociale;
- se persona giuridica, visura camerale valida entro i sei mesi;
- se persona giuridica, carta d'identità e codice fiscale del legale rappresentante.

• *in caso di decesso dell'Assicurato*

- Documento di Polizza in originale ed eventuali appendici in originale;
- dichiarazione sostitutiva o atto notorio, ove si dichiara se il defunto abbia lasciato o meno testamento (e quali sono gli eredi legittimi); in presenza di testamento, copia autenticata dello stesso pubblicato ai termini di legge; se sono stati indicati quali Beneficiari gli eredi legittimi dell'Assicurato, l'indicazione degli stessi;
- certificato di esistenza in vita dei Beneficiari;
- certificato di decesso dell'Assicurato;
- nel caso di Beneficiario minorenne o incapace, decreto del Giudice Tutelare che autorizzi alla riscossione della somma dovuta;
- fotocopia del documento di identità e del codice fiscale dei Beneficiari;
- se persona giuridica copia dello Statuto Sociale;
- se persona giuridica, visura camerale valida entro i sei mesi;
- se persona giuridica, carta d'identità e codice fiscale del legale rappresentante;
- se persona giuridica, dichiarazione indicante l'effettivo titolare, da inviare in busta chiusa all'attenzione del Responsabile Antiriciclaggio dell'Impresa (come da Decreto Legislativo n. 231 del 21 Novembre 2007 III direttiva UE).

L'Impresa si riserva la facoltà di indicare tempestivamente l'ulteriore documentazione che dovesse occorrere qualora il singolo caso presentasse particolari esigenze istruttorie.

Ogni pagamento viene effettuato direttamente dall'Impresa e decorso il termine di trenta giorni sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto.

In caso di decesso dell'Assicurato, e per ogni altro diritto derivante dal contratto di assicurazione, in ottemperanza all'art. 2952 comma 2 c.c., il diritto di indennizzo ai Beneficiari si prescrive in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Art. 18 - Prestiti

Il presente contratto non prevede la concessione di prestiti.

Art. 19 - Beneficiari

L'investitore-contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.

La revoca tuttavia non può essere fatta dagli eredi dopo la morte dell'investitore-contraente né dopo che, verificatosi l'evento, il Beneficiario abbia dichiarato per iscritto di voler profittare del beneficio.

Se l'investitore-contraente ha rinunciato per iscritto al potere di revoca, questa non ha effetto dopo che il Beneficiario ha dichiarato all'investitore-contraente di voler profittare del beneficio. In tali casi le operazioni di riscatto e pegno richiedono l'assenso scritto del Beneficiario.

La designazione di beneficio e le sue eventuali modifiche e/o revoche devono essere effettuate mediante comunicazione scritta indirizzata all'Impresa e sottoscritta in originale dall'investitore-contraente, o disposte per testamento.

Art. 20 - Cessione

L'investitore-contraente ha la facoltà di sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti dal contratto secondo quanto disposto dall'art. 1406 c.c..

Tale atto diventa efficace dal momento in cui l'Impresa riceve comunicazione scritta dell'avvenuta cessione, e ne ha quindi conoscenza.

L'Impresa ha l'obbligo di procedere all'annotazione relativa alla cessione del contratto sul Documento di Polizza o su appendice. L'Impresa può opporre al terzo cessionario tutte le eccezioni derivanti dal presente contratto secondo quanto disposto dall'art. 1409 c.c..

Art. 21 - Pegno

L'investitore-contraente ha la facoltà di dare in pegno a terzi il credito derivante dal presente contratto. Tale atto diventa efficace dal momento in cui l'Impresa riceve comunicazione scritta dell'avvenuta costituzione di pegno accompagnata dalla dichiarazione di assenso dell'eventuale Beneficiario designato in modo irrevocabile.

Contestualmente l'Impresa ha l'obbligo di annotare sul Documento di Polizza o su appendice la relativa costituzione in pegno.

Dal momento della ricezione dell'atto di pegno, l'Impresa si atterrà alle condizioni indicate nel medesimo e, in ogni caso, non farà luogo ad alcun pagamento se non previo benestare scritto del creditore pignoratizio.

Ai sensi dell'art. 2805 c.c. l'Impresa può opporre al creditore pignoratizio le eccezioni che gli spetterebbero verso l'investitore-contraente originario sulla base del presente contratto.

Art. 22 - Legge del contratto

Il Contratto è regolato dalla legge italiana. Le parti tuttavia possono convenire di assoggettare il contratto alla legislazione di un altro Stato, salvi i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative.

Art. 23 - Foro competente

A norma di quanto previsto dall'articolo 33 del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 ("Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229") la sede del Foro Competente per qualsiasi controversia inerente il contratto, è quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore (investitore-contraente, Assicurato o Beneficiari).

Art. 24 - Tasse ed imposte

Le tasse e le imposte relative al presente contratto sono a carico dell'investitore-contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

Art. 25 - Non pignorabilità e non sequestrabilità

Ai sensi dell'art. 1923 c.c. le somme dovute dall'Impresa al Beneficiario non sono pignorabili né sequestrabili.

Art. 26 - Diritto proprio del Beneficiario

Al momento della designazione, il Beneficiario acquista un diritto proprio nei confronti dell'Impresa. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito del decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario (art. 1920 c.c.).

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196

In applicazione del *"Codice in materia di protezione dei dati personali"* (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196), Skandia Vita S.p.A. (di seguito l' *"Impresa"*) informa l'investitore-contraente e l'Assicurato sull'uso dei loro dati personali e sui loro diritti (1).

a1) Trattamento dei dati personali per finalità assicurative

L'Impresa acquisisce o già detiene, forniti dagli stessi investitore-contraente e Assicurato o da altri soggetti (2), dati personali che li riguardano e li tratta, secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell'assicurazione, al fine di fornire i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o previsti a favore dell'investitore-contraente stesso.

Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra l'investitore-contraente e l'Impresa, i dati personali, secondo i casi, possono o debbono essere oggetto di comunicazioni ad altre società del gruppo di appartenenza o ad altri soggetti del settore assicurativo o di natura pubblica che operano - in Italia o in altri paesi appartenenti all'Unione Europea - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. *"catena assicurativa"* (3): la presente informativa riguarda, pertanto, anche gli specifici trattamenti e comunicazioni all'interno della *"catena assicurativa"* effettuati da tali soggetti.

Si precisa che il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma senza i dati dell'investitore-contraente e dell'Assicurato - alcuni dei quali debbono essere forniti dagli stessi o da terzi per obbligo di legge (4) - l'Impresa non potrebbe fornire, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati.

a2) Trattamento dei dati personali per ricerche di mercato e/o finalità promozionali

L'Impresa richiede all'investitore-contraente e all'Assicurato di esprimere il consenso per il trattamento dei propri dati al fine di rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela e di effettuare ricerche di mercato e indagini statistiche, nonché di svolgere attività promozionali di servizi e/o prodotti propri o di terzi.

Inoltre, esclusivamente per le medesime finalità, i dati possono essere oggetto di comunicazioni ad altre società del gruppo di appartenenza o ad altri soggetti che operano - in Italia o in altri paesi appartenenti all'Unione Europea - come autonomi titolari (5): il consenso riguarda, pertanto, anche gli specifici trattamenti svolti da tali soggetti. Si precisa che il consenso è, in questo caso, del tutto facoltativo e che l'eventuale rifiuto non produrrà alcun effetto circa la fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi indicati nella presente informativa.

b) Modalità di trattamento dei dati personali

I dati sono trattati (6) dall'Impresa - titolare del trattamento - solo con modalità e procedure strettamente necessarie per fornire i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o previsti in favore dell'investitore-contraente, ovvero, qualora l'investitore-contraente e l'Assicurato vi abbiano acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati per i suddetti fini ai soggetti indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa.

Per talune attività l'Impresa può utilizzare soggetti - operanti talvolta anche in altri paesi appartenenti all'Unione Europea - che svolgono per suo conto, in qualità di responsabili del trattamento, compiti di natura tecnica od organizzativa (7).

L'investitore-contraente e l'Assicurato hanno il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i propri dati presso l'Impresa o presso i soggetti cui sono comunicati e come vengono utilizzati; hanno inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento (8), nonché di visionare l'elenco completo ed aggiornato di tutti i soggetti che possono conoscere e trattare i dati personali in qualità di responsabili del trattamento. Per l'esercizio dei propri diritti l'investitore-contraente e l'Assicurato possono rivolgersi a Skandia Vita S.p.A., Servizio Clienti, Via Fatebenefratelli, 3, 20121 Milano, tel. 02 36101010, fax 02 6555150, oppure al Servizio Clienti, numero verde 800-127483, e-mail: servizioclienti@skandia.it.

Note

1) Come previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003.

2) Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto, altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, assicuratori ecc.), soggetti che, per soddisfare richieste dell'investitore-contraente (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro, ecc.), forniscono informazioni commerciali, organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo e altri soggetti pubblici (vedi nota 3).

3) Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:

- assicuratori, coassicuratori (indicati nel contratto) e riassicuratori, agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione, banche, società di gestione del risparmio, Sim, legali, periti;
- società di servizi per il quietanzamento, società di servizi cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione, società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela), società di revisione e di consulenza (indicata negli atti di bilancio);
- società di informazione commerciale per rischi finanziari, società di servizi per il controllo delle frodi, società di recupero crediti (vedi tuttavia anche nota 8);
- ANIA - Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (Piazza S. Babila, 1 - Milano), per la raccolta, elaborazione e scambio con le imprese assicuratrici di elementi, notizie e dati strumentali all'esercizio e alla tutela dell'industria assicurativa;
- organismo consortile proprio del settore assicurazioni vita, cioè Consorzio Italiano per l'Assicurazione Vita dei Rischi Tarati - CIRT (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), per la valutazione dei rischi vita tarati, nonché per l'acquisizione di dati relativi ad assicurati e assicurandi e lo scambio degli stessi dati con le imprese assicuratrici consorziate per finalità strettamente connesse con l'assunzione dei rischi vita tarati e per la tutela del mercato nel settore delle assicurazioni vita; Pool Italiano per la Previdenza Assicurativa degli Handicappati (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), per la valutazione dei rischi vita di soggetti handicappati;
- nonché altri soggetti, quali: UIC - Ufficio Italiano dei Cambi (Via IV Fontane, 123 - Roma), ai sensi della normativa antiriciclaggio di cui all'art. 13 della legge 6 febbraio 1980, n. 15; Casellario Centrale Infortuni (Via Santuario Regina degli Apostoli, 33 - Roma), ai sensi del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38; CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Via G.B. Martini, 3 - Roma), ai sensi della legge 7 giugno 1974, n. 216; COVIP - Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Via in Arcione, 71 - Roma), ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Ministero del lavoro e della previdenza sociale (Via Flavia, 6 - Roma), ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Enti gestori di Assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS (Via Ciro il Grande, 21 - Roma), INPDAl (Viale delle Province, 196 - Roma), INPGI (Via Nizza, 35 - Roma) ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria (Via Carucci, 99 - Roma), ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605; altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.

L'elenco completo e aggiornato dei soggetti di cui ai trattini precedenti è disponibile gratuitamente chiedendolo al Servizio indicato in informativa.

4) Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.

5) I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge), società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti, assicuratori, coassicuratori, agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione, banche, società di gestione del risparmio, sim, ecc.;

L'elenco completo e aggiornato dei suddetti soggetti è disponibile gratuitamente chiedendolo al Servizio indicato in informativa.

6) Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall'art. 4, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.

7) Questi soggetti sono società o persone fisiche dirette collaboratrici dell'Impresa e svolgono le funzioni di responsabili del trattamento dei dati.

8) Tali diritti sono previsti dall'art. 7 del D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003. La cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l'integrazione occorre vantare un interesse. L'opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l'opposizione presuppone un motivo legittimo.

Le presenti Condizioni di contratto sono state redatte nell'ottobre 2011



Skandia Vita S.p.A. - Via Fatebenefratelli, 3 - 20121 Milano - Telefono 02 36101010 - Fax 02 6554576 - Cap. Soc. Euro 23.300.000 - Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 11591250151 - R.E.A.: n. 1480877 - Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP del 29/10/97 (G.U. n. 265 del 13/11/97) - Iscritta all'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione: n. 1.00130
Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Skandia Insurance Company Ltd.

DISTRIBUTORE:

L'INVESTITORE-CONTRAENTE (campi obbligatori)

Cognome e Nome / Ragione Sociale

Luogo di nascita/costituzione Società

Indirizzo di residenza

Telefono

Documento d'identità

	totale (allegare documentazione sotto riportata ed indicata nelle Condizioni di contratto)
--	---

☐ **parziale**, dell'importo netto di Euro☐ accredito a favore e sul conto corrente dell'investitore-contraente presso la Banca _____

Codice	CIN	CIN	Codice ABI	CAB	Numero conto corrente
--------	-----	-----	------------	-----	-----------------------

CAB (Codice Avviamento Bancario)
Comune della Filiale dell'ordinante

Coordinate bancarie

☐ ASSEGNO DI TRAENZA non trasferibile, emesso all'ordine dell'investitore-contraente inviato al domicilio dello stesso a mezzo raccomandata

(selezionabile solo in presenza di un accordo commerciale tra l'Impresa e la Società distributrice, in base alle modalità ivi concordate)

☐ trasferimento dell'importo riscattato sulla Proposta/Polizza n. _____ (Trasformazione di contratto - dichiarazioni a pagina 2/2)

DICHIARAZIONE (campi obbligatori)

L'investitore-contraente dichiara di aver preso visione degli specifici articoli riguardanti il riscatto sulle Condizioni di contratto che ne descrivono le modalità esecutive.

Luogo e data di emissione

Firma dell'investitore-contraente	Firma dell'Assicurato
-----------------------------------	-----------------------

Firma dell'Assicurato
(se persona diversa dall'investitore-contraente)

Firma del Promotore Finanziario/Consulente* Timbro e Firma della Società distributrice*

*Firma della Società distributrice/del Promotore Finanziario/Consulente, facente fede della corretta compilazione del modulo di riscatto e dell'identificazione personale del firmatario, anche ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231/2007 e successive modifiche ed integrazioni.

Documentazione da allegare al presente modulo:

- Documento di Polizza in originale ed eventuali appendici in originale oppure originale della dichiarazione di smarrimento sottoscritto dall'investitore-contraente (*solo in caso di riscatto totale*);
- certificato di esistenza in vita o autocertificazione in originale dell'Assicurato se diverso dall'investitore-contraente (*solo in caso di riscatto totale ed in assenza della firma dell'Assicurato*);
- fotocopia del documento di identità in corso di validità dell'investitore-contraente;
- fotocopia del codice fiscale dell'investitore-contraente;
- se persona giuridica copia Statuto Sociale;
- se persona giuridica visura camerale valida entro i 6 mesi;
- se persona giuridica carta d'identità e codice fiscale del legale rappresentante;
- se persona giuridica, dichiarazione indicante l'effettivo titolare, da inviare in busta chiusa all'attenzione del Responsabile Antiriciclaggio dell'Impresa (come da Decreto Legislativo n. 231 del 21 Novembre 2007 III direttiva UE) (*solo in caso di riscatto totale*).

Originale per Skandia Vita S.p.A. • 1^a copia per l'investitore-contraente • 2^a copia per Società distributrice • 3^a copia per Filiale/Promotore/Consulente



Skandia Vita S.p.A. - Via Fatebenefratelli, 3 - 20121 Milano - Telefono 02 36101010 - Fax 02 6554576 - Cap. Soc. Euro 23.300.000 - Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 11591250151 - R.E.A.: n. 1480877 - Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP del 29/10/97 (G.U. n. 265 del 13/11/97) - Iscritta all'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione: n. 1.00130
Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Skandia Insurance Company Ltd.

DICHIARAZIONI RELATIVE ALL'OPERAZIONE DI TRASFORMAZIONE

L'investitore-contraente **DICHIARA:**

- di aver ricevuto e di aver preso visione del Documento Comparativo contenente la descrizione dell'operazione in oggetto, gli effetti della stessa, le informazioni sugli aspetti contrattuali del nuovo prodotto ed il raffronto con il *"vecchio contratto"*;
- di essere a conoscenza del fatto che l'importo di premio versato nel nuovo prodotto è pari al valore netto riscattato dal *"vecchio contratto"* e senza alcuna applicazione delle eventuali penalità di riscatto previste dalle Condizioni di contratto;
- di essere a conoscenza del rischio finanziario connesso all'oscillazione del valore delle quote dei fondi del *"vecchio contratto"* e di accettare l'entità del premio così come sopra determinato;
- di essere consapevole che la data di decorrenza del contratto del nuovo prodotto coincide con il *giorno di riferimento* per l'operazione di riscatto del *"vecchio contratto"* e che per le relative operazioni di investimento/disinvestimento si assume il valore della quota dei fondi così come indicato nelle Condizioni di contratto;
- di aver preso visione delle Condizioni di contratto del *"vecchio contratto"* e degli specifici articoli riguardanti il riscatto che ne descrivono le modalità esecutive.

Firma dell'investitore-contraente

L'investitore-contraente **DICHIARA inoltre:**

- di aver ricevuto, di averne preso visione e di accettare integralmente il Prospetto d'offerta e le Condizioni di contratto del nuovo prodotto;

Firma dell'investitore-contraente